COMUNE DI VALPRATO SOANA

C.A.P. 10080 **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO** **Tel: 0124/812908**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2021.

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 18:00 presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOZZATO Arch. Francesco	Presidente	X	
GALLO BALMA Diego Lorenzo	Vice Sindaco	X	
FOGLIETTA Bruno	Consigliere	X	
GEA Adriano	Consigliere	X	
MARTEN CANAVESIO Monica	Consigliere	X	
VEZZETTI Annacarla	Consigliere	X	
CHIOLERIO Sandro	Consigliere	X	
BROGLIATTI Davide	Consigliere		X
CHIATELLO Ilaria	Consigliere	X	
FREZZATO Francesco	Consigliere	X	
CUSATI Marco	Consigliere		X
	Totale	**9**	**2**

Assume la Presidenza : BOZZATO Arch. Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. COSTANTINO Dott Giuseppe.

Deliberazione n. 18 del 30/04/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;
RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";
CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:
ALIQUOTE tipo di immobile
base massima
0,50% 0,60% abitazione principale di lusso
0,10% 0,10% fabbricati rurali strumentali
0,10% 0,25% "beni merce"
0,76% 1,06% terreni agricoli
0,86% 1,06% Fabbricati gruppo "D"
0,86% 1,06% altri immobili

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 29.05.2020 con cui è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (che rimangono soggette all'I.M.U. secondo la legge)	**0,2%**
ALTRI FABBRICATI – TERRENI EDIFICABILI	**0,86%**
IMMOBILI CATEGORIA D7	**0,96 %**
BENI MERCE	**0,1 %**
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	**0,1 %**

- EURO 200,00 ALL'ANNO – Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 ed il Documento Unico di Programmazione approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2021, dichiarata immediatamente
RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
a) Responsabile servizio interessato:
b) Responsabile del servizio finanziario:
con voti favorevoli N. 9 su n. 9 presenti, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021;

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (che rimangono soggette all'I.M.U. secondo la legge)	**0,2%**
ALTRI FABBRICATI – TERRENI EDIFICABILI	**0,86%**
IMMOBILI CATEGORIA D7	**0,96 %**
BENI MERCE	**0,1 %**
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	**0,1 %**

- EURO 200,00 ALL'ANNO – Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre,

con apposita votazione , di cui n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti ,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 18

IL PRESIDENTE
BOZZATO Arch. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO Dott Giuseppe

Certificato di pubblicazione
(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale Digitale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2021.

Valprato Soana. Lì 08/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO Dott Giuseppe

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Arch. BOZZATO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Arch. BOZZATO

Certificato di esecutività
(Art. 134, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

Valprato Soana, lì 30-apr-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO Dott Giuseppe